



39347/10

lit

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/10/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORGIO LATTANZI
Dott. FRANCESCO SERPICO
Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
Dott. GIORGIO COLLA
Dott. GIOVANNI CONTI

- Presidente - SENTENZA
N. 1689
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 29334/2008
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) VANOSSI VALERIA N. IL 24/08/1957

avverso la sentenza n. 926/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/05/2008

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
FRANCESCO SERPICO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F.M. IACOVIELLO
che ha concluso per :Rigetto del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit il difensore Avv. U. LECIS che insiste nell'accoglimento del ricorso;

O S S E R V A

Sull'appello proposto da VANOSSE VALERIA avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 14-03-2007 che l'aveva dichiarata colpevole del reato di peculato ex art.314 co.I° e 2° cp. per avere (per quel che qui interessa) in continuazione ed in tempi diversi, nella qualità di Presidente della sezione femminile della CRI s.Legnano, avendone la disponibilità, utilizzato vetture di servizio per usi personali ed essersi appropriata di 20 buoni pasto fruibili presso la locale Azienda Ospedaliera e, concesse le attenuanti ex art.323 bis, ex art.62 n.4 e 62 bis cp., l'aveva condannata alla pena di mesi undici di reclusione con entrambi i benefici di legge, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 6-5-2008, confermava il giudizio di I° grado, ribadendo, innanzitutto, la qualità di incaricata di pubblico servizio rivestita dall'imputata in seno alla CRI e la comprovata sussistenza dei fatti contestati in considerazione dell'univoca ed attendibile prova specifica e delle circostanze di tempo e luogo dell'utilizzo delle vetture di servizio e del possesso dei buoni pasto rinvenuti in casa dall'imputata, nonostante fossero riservati esclusivamente al personale della CRI addetto al trasporto degli ammalati.

Avverso tale sentenza la VANOSSE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame :

- 1) Violazione dell'art.606 co.I° lett.b) cpp. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art.314 co.I° e 2° cp. e 358 cp., quanto all'imotivata ed omessa verifica della esatta qualità attribuibile all'imputata in relazione ai fatti contestati, difettando per costei il requisito soggettivo necessario a configurare detto reato, anche in considerazione della lacunosa normativa in materia perchè l'attività della ricorrente potesse correttamente qualificarsi pubblica, a prescindere dal fatto che, in ogni caso, l'uso delle vetture e dei buoni pasto era stato autorizzato dai rispettivi responsabili e si trattava di un uso solo momentaneo dei veicoli e d'infimo valore per i buoni pasto;
- 2) Violazione dell'art.606 co.I° lett.d) in relazione al combinato disposto degli artt.603 e 495 cpp. per mancata assunzione di prova decisiva, posto che "sebbene nei motivi di appello il difensore abbia esplicitato la necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e ne abbia avanzato richiesta



il Collegio, non solo non si è pronunciato con ordinanza di rigetto, ma non ha neppure dato atto della propria decisione sul punto, nè delle motivazioni che la sottendono in sede di pronuncia di merito".

Tale omessa risposta motivazionale, non altrimenti deducibile ex adverso, assume, ad avviso della ricorrente, caratteri di palese violazione del diritto di difesa, sol se si considera che taluni elementi di cui era stato richiesto l'accertamento ulteriore erano emersi solo successivamente alla decisione di I° grado, specie in relazione all'opportunità di conservare i buoni pasto nell'agenda della imputata e non già in ufficio per pregressi furti di tali cose da parte di terzi;

3) Violazione dell'art. 606 co. I° lett. e) cpp. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla corretta disamina di attendibilità della prova specifica (segnatamente riferita al teste Girasoli);

4) Violazione dell'art. 606 co. I° lett. c) cpp. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ex art. 63 cpp., in relazione alle dichiarazioni della teste Leosco per determinante inutilizzabilità di queste, assunte in palese violazione degli artt. 63 e 64 cpp., stante l'evidente assunzione di ruolo di corresponsabilità della dichiarante nel contestato delitto di peculato e, come tale, necessitante l'assistenza di un difensore alla predetta, come, del resto, ribadito dalla Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite.

Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ed invero, quanto al motivo sub I), va ribadita la corretta qualifica di incaricato di pubblico servizio attribuita all'imputata nella qualità di presidente pro-tempore della CRI sez. Legnano, come ineccepibilmente argomentato sia nella sentenza di I° grado (cfr. foll. I5-I6) che in quella impugnata (a conferma della ritenuta qualifica - cfr. fol. 7-8).

Al riguardo va ribadito il principio di diritto secondo cui i dipendenti della CRI rivestono la qualità anzidetta ex art. 358 cp. perchè, come segnalato dalle richiamate decisioni del giudice di merito, l'ente anzidetto presta, comunque, un pubblico servizio in conformità a quanto statuito da legge e regolamenti (cfr. in termini Cass. pen. Sez. VI, IO-I2-2007, n. 47569).



Del resto, ad ulteriore conferma di tanto, giova richiamare anche l'orientamento della magistratura amministrativa in materia, secondo cui le strutture della Croce Rossa, sotto il profilo soggettivo, assumono caratteri pubblicistici che, a differenza delle organizzazioni di mero volontariato, sono espressioni non già di autonomia privata ma di figure istituite dalla legge o per iniziativa dell'ente pubblico cui appartengono (cfr. DL N.208/002).

Di qui la corretta qualificazione giuridica del fatto ascritto alla ricorrente, a cui, peraltro, è stato motivatamente riconosciuto non solo il carattere di peculato d'uso di cui al co.2° dell'art.314 cp., ma anche le attenuanti ex art.323 bis e 62 n.4 cp., in relazione alla ritenuta particolare tenuità dei fatti e del relativo danno patrimoniale.

Anche il motivo sub 2) è infondato.

Va ribadito, infatti, il principio di diritto espresso da questa Corte di legittimità anche a Sez. Unite, secondo cui, anche nel vigente codice di procedura penale, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Nella specie, appare intuibilmente evidente che il giudizio di merito, attesa la portata dell'acquisita prova generica e specifica, peraltro puntualmente segnalata in sentenza, rendeva, in ogni caso superflua ed irrilevante la invocata rinnovazione del dibattimento con escussione di altri testi a discarico, quand'anche si fosse trattato di ipotesi di cui al co.2° dell'art.603 cpp., stante l'esplicito richiamo ai limiti tracciati dallo art.495 co.I° p.p. in combinato disposto con l'art.190 co.I° cpp. in tema di diritto alla prova.

L'assenza di una formale ordinanza di rigetto della richiesta non determina la fondatezza sostanziale della doglianza difensiva, pacifico essendo che, tanto la possibilità di decisione allo stato degli atti, quanto la irrilevanza e superfluità delle ulteriori prove richieste, è deducibile dalla motivazione della decisione sui punti asseritamente oggetto di eventuale approfondimento istruttorio, come intuibilmente e sostanzialmente può riconoscersi nella specie, avuto riguardo al carattere discrezionale riconosciuto alla facoltà del giudice in subiecta materia, come tale, insindacabile in questa sede, come nella specie, trova sostanziale implicita risposta nel contesto di una articolata e specifica verifica dei fatti e circostanze utili ai fini

AC

nel decidere.

Anche il motivo sub 3) è infondato, posto che risulta motivatamente operata una verifica di attendibilità del contributo offerto dalla prova specifica, segnatamente riferita alle dichiarazioni del teste Girasoli, non senza un richiamo al contributo accusatorio offerto dai testi Morelli e Leosco (cfr. fol.9 sentenza impugnata e foll.13 e 14 sentenza di I° grado).

Infine va rigettato perchè infondato anche il motivo sub 4).

Al riguardo giova richiamare, in uno alle argomentazioni già dedotte in appello sulla rituale utilizzabilità delle dichiarazioni della Leosco (fol.9), quanto, con un' apprezzabile sintonia con la corretta lettura della normativa tracciata dall'art.63 co.1° e 2° in combinato disposto con l'art.64 c.p.p., ha motivatamente dedotto sul punto la sentenza di I° grado (cfr. foll.4-5) La "strumentalizzazione" del momento in cui la Leosco, all'esame del decidente, avesse inequivocamente assunto la veste di coindagata o coimputata, non vale a sminuire il fatto segnalato dai giudici di merito secondo cui non l'intera dichiarazione sarebbe inutilizzabile, bensì solo quelle autoaccusatorie, come inequivocamente indicato nell'art.63 co.1° ultima parte c.p.p. che prevede l'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni auto indizianti solo contro la persona che le ha rese e non già contro i terzi chiamati in reità o correità, come ribadito anche da questo giudice di legittimità, secondo il puntuale richiamo in merito operato dal giudice di I° grado (cfr. segnatamente fol.4-5), anche per motivatamente escludere l'invocata inutilizzabilità erga omnes delle cennate dichiarazioni della Leosco, fermo restando l'accertato rituale esercizio del diritto di difesa da parte della ricorrente nel corso dell'intero dibattimento.

Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, il ricorso va, pertanto, rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12-10-2010

IL CONSIGLIERE EST.

Depositato in Cancelleria
- 9 NOV 2010
oggi
IL CANCELLIERE



IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
Lidia SCALIA